

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 10.08.1995
esecutiva.

Entrato in vigore il 12 OTT. 1995

INDICE

- CAPO I: Finalita'
- CAPO II: Procedure
- CAPO III: Settori d'intervento
- CAPO IV: Soggetti ammessi
- CAPO V: Condizioni generali di concessione
- CAPO VI: Assistenza e sicurezza sociale
- CAPO VII: Attivita' sportive e ricreative
- CAPO VIII: Sviluppo economico
- CAPO IX: Attivita' culturali ed educative
- CAPO X: Tutela dei valori ambientali
- CAPO XI: Interventi straordinari
- CAPO XII: Disposizioni finali

CAPO I

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e

benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del

Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

CAPO II
PROCEDURE

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita' alle quali l'intervento richiesto e' destinato.

2. Le istanze presentate per le finalita' di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1981, n. 659:
1974 n. 195
e dall'art. 4 della legge 18.11.81, n. 659 -

Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi di cui all'art. 14 ~~15~~ direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico; - *reg. col. l. n. 4* -
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformita' all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno

1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati; associazioni, fondazioni ed altri istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) di aziende pubbliche o private quando la salute delle stes-

se involga servizi in favore dei cittadini di Limana o la sopravvivenza delle stesse sia significativa per l'occupazione dei residenti o per la salvaguardia dell'economia locale e del territorio;

f) di privati residenti che abitano le zone piu' disagiate del Comune, particolarmente le parti alte, quale incentivo a rimanere in loco e presidiare il territorio.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le ① motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza ② dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalita' dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonche' la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprieta' dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziati da ③ parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

ART. 10

1. Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita' ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunita' locale la Giunta ha la facolta' di chiedere il programma di attivita' ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente se in tale anno vi e' stata attivita'.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

ART. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto e comunque pertinente alla comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziative, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

2. L'erogazione di contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta a manifestazione conclusa.

Il Comune potra' chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,

volontariamente ad esse collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

ART. 12

1. L'intervento del Comune non puo' essere richiesto ne' concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. M.12, richiedono, e non puo' essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attivita' ordinarie degli Enti di cui all'art. M.10

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto,

ti
il
si
ri
,
d
2,
i
i

responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita'; rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole manifestazioni, senza oneri

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13.

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13.

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13.

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso, direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13.

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente

e
o
,
:
regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 14

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
- a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in eta' evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo della persone assistite.

2. Per conseguire tali finalita' il Comune provvede:

- a) all'attivita' delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma:
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 15

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in apposite voci di uscita per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 15.14

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisiche-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del

bilancio comunale.

4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 17

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. ~~16~~¹⁷, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con

accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovra' essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 18

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegna e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici ver-

- so il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attivita' particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attivita' di cui al precedente comma puo' comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprieta' comunale. La concessione e' sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilita' dei locali da parte degli organi competenti. Il Comune non assume alcuna responsabilita' verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non e' valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalita' di cui

agli artt. ¹¹ ~~12~~ e ¹² ~~13~~ del presente Regolamento.

4. Per la concessione di contributi di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. ~~88~~ la Giunta dovrà assumere le più puntuali informazioni sullo stato di salute delle aziende e visionare i loro bilanci.

Le erogazioni saranno deliberate previo esame di compatibilità con il bilancio di previsione.

Gli interventi in favore degli agricoltori ed allevatori verranno deliberati dopo aver sentito il parere e le proposte della Consulta Comunale per l'agricoltura.

5. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera f) del 1° comma dell'art. ~~89~~ la Giunta, compatibilmente con le possibilità di bilancio, potrà concorrere alle spese di privati residenti per realizzare o migliorare le infrastrutture accessorie alle loro abitazioni in località disagiate (a titolo esemplificativo strada d'accesso, illuminazione, approvvigionamento idrico, servizio telefonico).

Tale concorso non potrà mai essere superiore al 50% della spesa prevista, sarà prestato sotto forma di opere o di acquisto materiali previa elaborazione di preventivo di spesa dall'Ufficio Tecnico comunale da approvarsi da parte della Giunta.

ART. 19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei
soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente
art. 18 si osservano le norme di cui agli artt. ~~11~~ e ~~13~~ del
presente Regolamento. _{10 12}

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 20

Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attivita' di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, dalle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunita';
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali, fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunita' na-

zionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano del territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale, sia per i benefici diretti con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 23

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo. A

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione ai soggetti interessati. TO

DTF/bam/dmo

REGOLAMENTI - finanzia